



Bruxelles, 23.10.2015
COM(2015) 522 final

2015/0246 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il
Fondo europeo di sviluppo nel 2015, compresa la terza quota per il 2015**

RELAZIONE

Nonostante l'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES)¹, la nuova procedura per i contributi degli Stati membri, di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo², si applicherà per la prima volta solo a partire dalla prima quota del 2016. A norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2015/323, la procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 dello stesso regolamento si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno $n+2$ ³, a condizione che l'accordo interno dell'11° FES entri in vigore dopo l'anno n (1° marzo 2015 = $n+1$); questo implica che gli articoli in questione si applicheranno per l'anno $n+2$ (prima richiesta di contributi 2016). Fino a tale data la Commissione europea farà ancora riferimento al regolamento finanziario del 10° FES⁴, articoli da 57 a 61, per tutti i casi inerenti ai contributi degli Stati membri.

Di conseguenza, e conformemente all'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta precisa:

– l'importo della seconda quota del contributo per il 2015.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 10° FES, l'importo gestito dalla Commissione e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Secondo l'articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES sia per la BEI sia per la Commissione.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario del 10° FES, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

Conformemente all'articolo 1, secondo comma, della decisione 2013/759/UE del Consiglio relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (il "meccanismo di transizione")⁵, le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8°, del 9° e del 10° FES sono ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11° FES. La riduzione avrà un impatto sui contributi degli Stati membri alla

¹ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, GU L 210 del 6.8.2013.

² GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

³ L'articolo 63 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recita: *La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 del presente regolamento si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno $n + 2$, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1° ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno $n + 1$.*

⁴ Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo, GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁵ GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48.

Commissione per il 2015, 2016 e 2017 sulla base dell'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri.

L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario per il 10° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2015, compresa la terza quota per il 2015

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE⁶ ("l'accordo interno del 10° FES"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso il "regolamento finanziario del 10° FES")⁷, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenta entro il 10 ottobre una proposta che precisa: a) l'importo della terza quota del contributo per il 2015 e b) l'importo annuale del contributo per il 2015 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno del 10° FES, l'importo annuale dovesse discostarsene.
- (2) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.
- (4) Conformemente all'articolo 1, secondo comma, della decisione 2013/759/UE del Consiglio relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (il "meccanismo di transizione")⁸, le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8°, del 9° e del 10° FES sono ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11° FES. La riduzione

⁶ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁷ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1, modificato da ultimo l'11 aprile 2011, GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

⁸ GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48.

avrà un impatto sui contributi degli Stati membri alla Commissione per il 2015, 2016 e 2017 sulla base dell'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri.

- (5) Il 10 novembre 2014⁹ il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che ripartisce così il contributo degli Stati membri al FES per il 2015: 3 400 000 000 EUR per la Commissione e 200 000 000 EUR per la BEI.
- (6) A seguito della richiesta della Commissione e della BEI l'importo complessivo per il 2015 è conforme al massimale modificato dal Consiglio il 6 giugno 2015¹⁰, pari complessivamente a 3 400 000 000 EUR, con quote di 3 200 000 000 EUR e di 200 000 000 EUR per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi al FES che i singoli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a copertura della terza quota per il 2015 sono riportati nella tabella di cui allegato 1a.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma della decisione 2013/759/UE del Consiglio relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo, come indicato nell'allegato 2c, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁹ Fascicolo interistituzionale 2014/0298(NLE), documento n. 14565/14

¹⁰ Fascicolo interistituzionale 2015/0132(NLE), documento n. 10257/15